***Art. 30***

**Riscossione**

 **1.** Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

 **2.** Il versamento è effettuato in n. 1 unica soluzione, avente scadenza il giorno 16 del mese di Maggio.

 **3.** La TARI per l’anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato (F 24) di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 **4.** Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o in via telematica con posta certificata, e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 29, comma 1 lettera a), oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell’art. 28.